

CONTRATTO DI INGRESSO PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

intercorrente tra:

- la **FONDAZIONE CASA DI RIPOSO P.A. FACCANONI ONLUS**, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private al n.1759, con sede in via V. Veneto n. 72, in Sarnico (BG), CAP. 24067, C.F. 80024990162 P.IVA 01523020160, legalmente rappresentata dal Dottor _____, in qualità di Presidente del C.d.A. della Fondazione e suo legale rappresentante *pro tempore*, qui di seguito indicata come “**Fondazione**”

e

- il sig./sig.ra _____, nato/a a _____, il _____ residente a _____, in
Via _____ C.F. _____ qui di seguito indicato/a come “**stipulante**”

nonché con:

- il sig./sig.ra _____, nato/a a _____, il _____, residente a _____,
in **Via** _____ C.F. _____ in qualità di _____, quale fideiussore obbligato in solido con l’ospite, qui di seguito indicato/a come “**terzo obbligato**”

PREMESSA CHE

- la Fondazione denominata Casa di Riposo P.A. Faccanoni Onlus gestisce un’unità di offerta sociosanitaria classificata quale Residenza Sanitaria Assistenziale, autorizzata dalla Regione Lombardia per n.104 posti letto ed accreditata per n.72 posti letto;
- lo stipulante ospite / stipulante parente / tutore / amministratore di sostegno / sottoscrittore hanno presentato e sottoscritto domanda di ingresso nella Fondazione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra le parti contraenti derivanti dall'erogazione e fruizione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria residenziale.

Art.2 – PRESTAZIONI GARANTITE ALL'OSPITE

La Fondazione si obbliga ad accogliere presso la RSA l'ospite ed a fornirgli appropriata assistenza socio-sanitaria residenziale secondo quanto previsto dalla normativa della Regione Lombardia applicabile ai gestori delle RSA accreditate, nonché da quanto previsto dalla Carta dei Servizi e dal Codice Etico adottato in osservanza del d.lgs.231/2001, reperibile sul sito della Fondazione www.cdrfaccanoni.com

In particolare, la Fondazione fornirà le seguenti prestazioni:

- assistenza medica generica e specialistica;
- assistenza infermieristica quotidiana;
- assistenza diurna e notturna con personale qualificato;
- fornitura e somministrazione di farmaci ed ossigeno medicale;
- fornitura e posizionamento/cambio di presidi per l'incontinenza;
- prestazioni di fisioterapia – massofisioterapia;
- percorso educativo e di animazione con momenti ludici e socializzanti con possibilità di effettuare eventuali uscite esterne;
- fornitura di pasti principali, colazioni e merende e, secondo disposizione medica, diete personalizzate;
- lavanderia e stireria (escluso lavaggio a secco);

- custodia beni personali ospite, denaro contante e gli oggetti di valore che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione della RSA, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'Ente può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro/contenitore chiuso o sigillato. In ogni caso si prevede una limitazione di responsabilità per furto/smarimento/rovina o danneggiamento del bene conferito in custodia per un ammontare massimo di € 400,00, così convenendo a detto importo la somma massima risarcibile, a qualsivoglia titolo e/o ragione;
- utilizzo della camera ardente.

Art.3 – ACCOGLIMENTO

La Fondazione si impegna ad accogliere l'ospite garantendo per il periodo di ospitalità le prestazioni di cui al presente contratto.

La Fondazione dispone di un periodo di 30 giorni, dal giorno dell'accoglimento, per accertare se l'ospite è idoneo al tipo di struttura, alla vita di comunità e se la comunità risponde alle esigenze dell'ospite. Trascorso tale periodo con esito positivo, l'ospite sarà accettato a pieno titolo. In caso di esito negativo egli, suo referente o terzo obbligato dovrà trovare per l'ospite diversa sistemazione entro il termine perentorio di 15 giorni. In mancanza si applicherà la procedura prevista dal successivo art.14.

Non possono essere accolte e, se presenti, possono essere dimesse, persone affette da malattie o da turbe comportamentali incompatibili con la vita comune.

Art.4 – ADEMPIMENTI A CARICO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si impegna:

- ad effettuare la cancellazione dell'ospite dall'elenco del medico di medicina generale a partire dalla data del suo ingresso nella RSA;

- a redigere uno specifico piano di assistenza individualizzato (PAI) predisposto dall'equipe multidisciplinare;
- a redigere il fascicolo socio-sanitario nel quale saranno documentati gli eventi riguardanti lo stato di salute e ove saranno registrati i trattamenti terapeutici, assistenziali, riabilitativi effettuati e gli eventuali ricoveri ospedalieri;
- a rilasciare in tempo utile specifiche certificazioni attestanti il pagamento della retta e la sua quantificazione, per consentire la deduzione o la detrazione fiscale delle spese mediche ai sensi della vigente normativa;
- al rispetto della privacy dell'ospite ai sensi del Reg. UE 2016/679.;
- a provvedere al disbrigo, in collaborazione con l'ospite/famigliare/amministratore di sostegno, delle pratiche inerenti lo spostamento della residenza dell'ospite medesimo, con la precisazione che se entro il termine massimo di nove mesi dall'ingresso nella struttura tale adempimento non si sarà ancora perfezionato la Fondazione è espressamente autorizzata a provvedere autonomamente senza acquisire ulteriore consenso.

Art.5 – RETTA DI DEGENZA

A fronte delle prestazioni erogate dalla Fondazione, lo stipulante ospite si impegna alla corresponsione della retta mensile.

Tutti gli stipulanti si obbligano in solido al pagamento della retta, con la sola eccezione dei casi in cui l'amministratore di sostegno sottoscriva il contratto solo in tale sua veste.

L'ammontare della retta è determinato sulla base dell'importo giornaliero stabilito dalla Fondazione pari ad € _____, moltiplicato per il numero dei giorni che compongono il mese. Per il caso di prenotazione del posto letto, per i giorni antecedenti l'ingresso effettivo, verrà applicata la tariffa pari a € 85,00 al giorno. Qualora la retta vari, al presente contratto verrà allegato un atto integrativo sottoscritto dalle parti.

Nel computo delle giornate di presenza viene sempre calcolato il giorno di ingresso e quello di uscita.

All'ingresso l'ospite deve versare € 100,00 (inclusi nella prima retta) quale contributo una *tantum* per spese amministrative.

L'eventuale aumento dell'importo della retta dovrà essere comunicato dalla Fondazione ai sottoscrittori del presente contratto mediante comunicazione scritta ed affissione all'albo della struttura, con un termine di preavviso di almeno trenta giorni.

A seguito dell'aumento della retta lo stipulante avrà facoltà di recedere dal contratto mediante comunicazione da far pervenire alla sede della Fondazione entro trenta giorni dalla data di avviso.

A seguito della comunicazione di recesso lo stipulante deve provvedere a sua cura e spese a trasferire altrove l'ospite lasciando libero il posto entro trenta giorni dalla comunicazione del recesso. Decorso tale termine, senza che l'ospite abbia lasciato libero il posto, verrà comunque applicata la nuova retta di degenza fino ad avvenuto abbandono della struttura.

Nel silenzio dello stipulante la nuova retta si intenderà accettata.

Art.6 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETTA

Il pagamento della retta di degenza potrà essere effettuato mediante addebito pre-autorizzato su conto corrente bancario tramite procedura SDD (Servizio di addebito diretto) entro il quinto giorno del mese di riferimento.

In caso di mancato tempestivo pagamento i sottoscrittori del presente contratto (stipulante o chi per esso e/o garante) saranno soggetti al pagamento di interessi moratori nella misura di legge e la Fondazione sarà legittimata ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art.15 pari a **€ 2.000**. In tal caso, la stessa diffiderà i sottoscrittori, a mezzo di raccomandata a. / r., alla ricostituzione dello stesso deposito cauzionale entro 15 giorni.

Laddove il deposito cauzionale non sia ricostituito nei termini di cui sopra, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art.1456 c.c..

Art.7 – VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Lo stipulante ed il sottoscrittore sono tenuti ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'anagrafica dell'ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari, ecc.).

Art.8 – DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal giorno _____.

Il pagamento della retta avverrà dalla data di accettazione e conferma del posto disponibile e cioè dal _____.

Non potrà essere ceduto dalle parti salvo con il consenso scritto delle parti stesse.

Art.9 – SCELTE ORGANIZZATIVE

La scelta della sistemazione, i programmi terapeutici, l'organizzazione della vita quotidiana sono fissati dalla Fondazione in rapporto alle condizioni dell'ospite ed all'obiettivo del recupero o del mantenimento dell'autonomia funzionale e/o del benessere dello stesso.

In particolare, la Fondazione può disporre a suo giudizio la modifica della sistemazione alloggiativa iniziale per necessità organizzativa a favore del benessere di tutti gli ospiti o a seguito di cambiamenti delle condizioni fisiche o psichiche dell'ospite che comporti variazione del profilo di autonomia in base alle risultanze mediche ed infermieristiche. Il referente, prontamente informato in merito, sarà tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore onere derivante da tale variazione, salva la facoltà di recesso secondo quanto sopra previsto.

Art.10 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto cesserà:

- per recesso dello stipulante, secondo quanto previsto dall'art.11;
- per recesso della Fondazione, secondo quanto previsto dall'art.13;

- per sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- per mancata ricostituzione del deposito cauzionale, secondo quanto previsto dall'art.6;
- per decesso dell'ospite;
- per rientro definitivo in famiglia o ingresso in altra RSA;
- per mancato pagamento della retta;
- per ogni altra causa prevista dalla legge.

Art.11 – RECESSO DELLO STIPULANTE

Lo stipulante ha facoltà di recedere in qualsiasi tempo inviando comunicazione con raccomandata a. / r. o direttamente all'ufficio amministrativo della Fondazione con preavviso di almeno quindici (15) giorni. In mancanza sarà in ogni caso dovuta la retta corrispondente al periodo di mancato preavviso.

In ogni caso, lo stipulante è tenuto al pagamento delle rette fino all'effettivo abbandono della struttura da parte dell'ospite, che avverrà a cura e spese dello stesso.

Art.12 – SPOSTAMENTO DELL'OSPITE

La Fondazione si riserva il diritto di effettuare spostamenti dell'ospite nel caso in cui le condizioni di salute, oppure motivi organizzativi e funzionali, ne dettassero la necessità.

E' fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art.11.

Art.13 – RECESSO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha facoltà di recedere dal contratto:

- nel termine di 30 giorni dalla data di ammissione nel caso l'ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria od al posto letto occupato;

- per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano la convivenza dell'ospite in comunità.

Art.14 – DIMISSIONI DELL'OSPITE

In tutti i casi in cui si verificasse la cessazione del contratto, le dimissioni dell'ospite avverranno in forma assistita dal Comune e dall'ASL in base all'allegato A DGR 8496 del 26.11.2008, previa informativa a cura della Fondazione.

Art.15 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'adempimento, i sottoscrittori sono tenuti a versare, unitamente alla prima mensilità, una somma a titolo di cauzione infruttifera di importo pari a € 2000.

Art.16 – POLIZZA ASSICURATIVA

La Fondazione dichiara di aver stipulato con la REALE MUTUA idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile a garanzia dei danni che possano accadere agli ospiti o a terzi derivanti dall'esecuzione del presente contratto. La Fondazione si impegna a mantenere nel tempo garanzia assicurative equivalenti.

Art.17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Fondazione si impegna a trattare i dati personali dei sottoscrittori e dell'ospite nel rispetto della vigente normativa finalizzata alla gestione ed esecuzione del contratto.

In particolare, per quanto attiene ai dati idonei a rilevare lo stato di salute dell'ospite, la Fondazione si impegna a dare comunicazione, per il tramite di un medico, solo all'ospite e alle altre persone eventualmente aventi diritto.

In caso di necessità è possibile richiedere copia Cartella Clinica rivolgendosi all'Ufficio Gestione Ospiti.

Art.18 – MODIFICHE

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Art.19 – CONTROVERSIE

In caso di controversie nascenti dall'interpretazione, esecuzione, applicazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Bergamo.

Art.20 – DISPOSIZIONI FINALI

La Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità del proprio Statuto ed al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente gli ospiti, i parenti ed i loro visitatori, dovranno scrupolosamente attenersi.

Qualora le stesse non dovessero essere condivise, lo stipulante potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'art.11.

Art.21 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed al codice civile.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato od integrato

Letto, confermato e sottoscritto.

Sarnico, _____

Legale rappresentante Fondazione

Stipulante Ospite – _____

Terzo Obbligato (o il sottoscrittore) _____

In qualità di _____